

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 881)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1730)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1969*

Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento è comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° giugno 1969.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 530 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, concernente variazione della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.